



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI

Nr. R.G.
Proc. Nr.

Convalida del sequestro preventivo di urgenza

(Art.19 d.lgs. n.274 del 28 agosto 2000; Art. 321 c.p.p.)

Il Giudice di pace

letti gli atti del procedimento a carico di / Ignoti per il reato di

visto il provvedimento di sequestro preventivo di urgenza disposto dalla polizia giudiziaria / dal pubblico ministero in data

ritenuto che il sequestro ha riguardato cose pertinenti al reato la cui libera disponibilità poteva aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri reati in quanto

[ovvero]

ritenuto che il sequestro ha riguardato cose suscettibili di confisca ai sensi dell'art.240 c.p.;

rilevato che effettivamente non era possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice in quanto

.....

letto l'art.321 c.p.p.

convalida

il sequestro d'urgenza e dispone il sequestro preventivo di quanto già oggetto del precedente provvedimento.

Data

Il giudice di pace

.....

.....

Depositato in cancelleria

.....